

# Corte costituzionale

## **RUOLO DELLE CAUSE**

**CAMERA DI CONSIGLIO**

**Martedì, 15 febbraio 2022**

....."qtg",.52"

Stampato il 12 febbraio 2022

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ref. 179		<p>art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1, limitatamente alle seguenti parole "la reclusione da sei a quindici anni."; comma 2, integralmente; comma 3, limitatamente alle seguenti parole "Si applicano"</p> <p>(Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata «Abrogazione parziale dell'art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente)»)</p>	<p>per Comitato Promotore Referendum Eutanasia Legale (Filomena Gallo, Marco Cappato, Wilhelmine Schett e Rocco Berardo, n.q. di promotori e presentatori; Matteo Mainardi, Mario Staderini, Carlo Troilo, Mario Riccio, Monica Coscioni, Marco Gentili, Valeria Imbrogno, Vincenzo Maraio e Massimiliano Iervolino, n.q. di presentatori): Avv. Filomena GALLO Avv. Massimo CLARA</p> <p>per Associazione La Società della Ragione APS, Associazione Liberi di Decidere, Mobilitazione Generale degli Avvocati - MGA, Associazione Walter Piludu ETS APS e Associazione Chi si cura di te APS (*): Avv. Avv. Tullio PADOVANI Avv. Filomena GALLO</p> <p>per Associazione A Buon Diritto ONLUS APS, ADUC - Utenti e Consumatori APS, Associazione Consulta di Bioetica ETS, Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) - Ufficio Nuovi Diritti, Associazione ARCIATEA APS ed Associazione VOX - Osservatorio Italiano sui Diritti (*): Avv. Marcello CECCHETTI Avv. Francesca BIONDI</p> <p>per Associazione +EUROPA (*): Avv. Alfonso CELOTTO Avv. Guido Aldo Carlo CAMERA Avv. Simona VIOLA</p> <p>per Associazione Avvocati Matrimonialisti per la Tutela delle Persone, della Famiglia e dei Minori (AMI) (*):</p>	MODUGNO	<p>(*) Intervenienti ad adiuvandum (**) Intervenienti ad opponendum</p>

Avv. Gian Ettore GASSANI

Avv. Gianni BALDINI

per Associazione PRO VITA E FAMIGLIA  
ONLUS (\*\*):

Avv. Tommaso Romano Valerio POLITI

per Comitato per il No all'eutanasia legale  
(\*\*):

Avv. Tommaso Romano Valerio POLITI

per Comitato per il NO all'uccisione della  
persona anche se consenziente (\*\*):

Avv. Siro CENTOFANTI

per Comitato per il NO all'omicidio del  
consenziente (\*\*):

Avv. Mario ESPOSITO

Avv. Mauro PALADINI

Avv. Domenico MENORELLO

Avv. Carmelo Domenico LEOTTA

Avv. Angelo SALVI

per Comitato Famiglie per il NO al  
referendum sull'omicidio del consenziente  
(\*\*):

Avv. Piercarlo PERONI

per Associazione Movimento per la Vita  
(\*\*):

Avv. Giovanni DORIA

per Associazione Scienza & Vita (\*\*):

Avv. Alessandro BENEDETTI

per Unione Giuristi Cattolici Italiani (\*\*):

Avv. Alessandro BENEDETTI

Avv. Alberto GAMBINO

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ref. 180		<p>art. 73, c. 1, limitatamente all'inciso "coltiva"; art. 73, c. 4, limitatamente alle parole "la reclusione da due a 6 anni e"; art. 75, limitatamente alle parole "a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni"; decreto Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309</p> <p>(Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata: «Abrogazione di disposizioni penali e di sanzioni amministrative in materia di coltivazione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope»)</p>	<p>per Comitato Promotore Referendum Cannabis Legale (Marco Perduca, n.q. di promotore e presentatore; Riccardo Magi e Leonardo Fiorentini, n.q. di presentatori):  Avv. Gian Domenico CAIAZZA  Avv. Andrea PERTICI  Avv. Filomena GALLO  Avv. Giulia CRIVELLINI  Avv. Letizia Valentina LO GIUDICE</p> <p>per Antigone Onlus e Coalizione Italiana per le libertà e i diritti civili (*):  Avv. Maria Rosaria DAMIZIA  Avv. Mario Antonio ANGELELLI</p> <p>per Comitato per il no alla droga legale (**):  Avv. Mauro RONCO  Avv. Mario ESPOSITO  Avv. Francesco CAVALLO  avv. Domenico MENORELLO</p>	AMOROSO	<p>(*) Interveniendo ad adiuvandum  (**) Interveniendo ad opponendum</p>
3	ref. 173		<p>decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235</p> <p>(Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata «Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi»)</p>	<p>per Consigli Regionali Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto e Piemonte:  Avv. Mario BERTOLISSI  Avv. Giovanni GUZZETTA</p> <p>per Regione autonoma Sardegna (*):  Avv. Sonia SAU  Avv. Floriana ISOLA</p>	de PRETIS	<p>(*) Interveniendo ad adiuvandum</p>

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ref. 174		<p>decreto Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alla seguente parte: art. 274, comma 1, lett. c), limitatamente alle parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'art. 7 legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni"</p> <p>(Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata «Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lett. c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale»)</p>	<p>per Consigli Regionali Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto e Piemonte:  Avv. Mario BERTOLISSI  Avv. Giovanni GUZZETTA</p> <p>per Regione autonoma Sardegna (*):  Avv. Sonia SAU  Avv. Floriana ISOLA</p>	PETITTI	(*) Interveniante ad adiuvandum

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
5	ref. 175		<p>regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alla seguente parte: art. 192, c. 6, limitatamente alle parole: "salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura"; legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni a essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, c. 3: "La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o a entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre"; decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni a esso successivamente apportate, in particolare dall'art. 2, c. 4, legge 30 luglio 2007, n. 111, e dall'art. 3-bis, c. 4, lett. b), decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, c. 2, limitatamente alle parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti"; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: "e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa"; art. 13, c. 1, limitatamente alle parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,"; art. 13, c. 3: "3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di</p>	<p>per Consigli Regionali Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto e Piemonte:  Avv. Mario BERTOLISSI  Avv. Giovanni GUZZETTA</p> <p>per Regione autonoma Sardegna (*):  Avv. Sonia SAU  Avv. Floriana ISOLA</p>	ZANON	(*) Interveniendo ad adiuvandum

qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima."; art. 13, c. 4: "4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste

prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento."; art. 13, c. 5: "5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche."; art. 13, c. 6: "6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa."; decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, c. 1, limitatamente alle parole: "Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'art. 13, c. 3 e 4, decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160

(Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata «Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera



dei magistrati»)

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
6	ref. 176		<p>decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, c. 1, limitatamente alle parole "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, c. 1, lett. a)"; art. 16, c. 1, limitatamente alle parole: "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 15, c. 1, lett. a), d) ed e)"</p> <p>(Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata «Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte»)</p>	<p>per Consigli Regionali Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto e Piemonte: Avv. Mario BERTOLISSI Avv. Giovanni GUZZETTA</p> <p>per Regione autonoma Sardegna (*): Avv. Sonia SAU Avv. Floriana ISOLA</p>	SCIARRA	(*) Interveniente ad adiuvandum
7	ref. 177		<p>legge 13 aprile 1988, n. 117 e successive integrazioni e modificazioni, limitatamente alle seguenti parti: art. 2, c. 1, limitatamente alle parole "contro lo Stato"; art. 4, c. 2, limitatamente alle parole "contro lo Stato"; art. 6, c. 1, limitatamente alle parole "non può essere chiamato in causa ma"; art. 16, c. 4, limitatamente alle parole "in sede di rivalsa,"; art. 16, c. 5, limitatamente alle parole "di rivalsa ai sensi dell'articolo 8"</p> <p>(Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata «Responsabilità civile diretta dei magistrati: abrogazione di norme processuali in tema di responsabilità civile dei magistrati per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie»)</p>	<p>per Consigli Regionali Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto e Piemonte: Avv. Mario BERTOLISSI Avv. Giovanni GUZZETTA</p> <p>per Regione autonoma Sardegna (*): Avv. Sonia SAU Avv. Floriana ISOLA</p>	BARBERA	(*) Interveniente ad adiuvandum

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
8	ref. 178		<p>legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alla seguente parte: art. 25, c. 3, limitatamente alle parole "unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al c. 2 dell'art. 23, né possono candidarsi a loro volta"</p> <p>(Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata «Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura»)</p>	<p>per Consigli Regionali Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto e Piemonte:  Avv. Mario BERTOLISSI  Avv. Giovanni GUZZETTA</p> <p>per Regione autonoma Sardegna (*):  Avv. Sonia SAU  Avv. Floriana ISOLA</p>	ZANON	(*) Interveniante ad adiuvandum